



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSOFERRATO  
COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA**

P.le Partigiani del Monte Strega, 1

**60041 SASSOFERRATO (AN)**

Tel.e Fax 07329335 – 073296477

E-mail: [anic806004@istruzione.it](mailto:anic806004@istruzione.it) Pec: [anic806004@pec.istruzione.it](mailto:anic806004@pec.istruzione.it)

Sito Internet: [www.icsassoferrato.edu.it](http://www.icsassoferrato.edu.it)

C.M. ANIC806004 - Cod.Fisc. 81003330420 - Codice Univoco Ufficio:UFN5KQ

## **REGOLAMENTO PER USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

- **Vista** la normativa vigente;
- **Visto** il Decreto 28/08/2018 n. 129;
- **Ritenuta** l'opportunità di rideterminare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

#### **Delibera n. 6**

In data 21/10/2019 di approvare il seguente Regolamento contenente le modalità ed i criteri per l'uso temporaneo dei locali scolastici.

#### **Art. 1 – Principi fondamentali**

- L'Istituto è affidatario dei locali scolastici di proprietà dell'Ente Locale.
- I locali scolastici sono utilizzati per le finalità istituzionali e didattiche della Scuola.
- L'Istituto può stipulare convenzioni e accordi di rete per l'uso dei locali scolastici in orari e in periodi compatibili con i fini istituzionali e le attività didattiche. Per locali scolastici si intendono: aule, laboratori, biblioteche, sale per riunioni, palestre chiuse e all'aperto, servizi igienici, così come esistenti e destinati dall'Ente Locale.
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola e coerente con le specificità del PTOF.

I locali della scuola possono essere utilizzati solo per usi temporanei e fuori dall'orario del servizio scolastico.

- I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere usati da terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale, civile e sportiva dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.

- L'organizzazione delle attività programmate in regime di concessione dei locali scolastici deve essere obbligatoriamente garantita dall'affidamento del personale in possesso di specifici titoli culturali, accademici e/o qualifiche tecniche professionali.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse

## **Art. 2 - Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali della scuola, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e del responsabile della sicurezza nel periodo dell'attività richiesta quali referente dell'istituzione scolastica;

- osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- lasciare i locali in ordine e puliti, dopo il loro uso, e comunque in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;

- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento, o anomalie all'interno dei locali;

- accettare modifiche di orario di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;

- non sub-concedere l'uso anche parziale dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo

- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature e risarcire l'istituzione scolastica dei danni arrecati;

- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio.

Poiché l'Istituzione scolastica non ha disponibilità di personale aggiuntivo per un servizio di portineria fuori dall'orario scolastico, si richiede al concessionario di provvedere affinché i partecipanti alle attività siano raccolti da un responsabile ed entrino insieme nell'edificio. Il suddetto responsabile avrà anche l'onere di verificare la chiusura della porta d'ingresso dopo l'arrivo dei partecipanti per evitare l'introdursi di estranei nell'edificio scolastico.

Il concessionario è tenuto a prendere visione del Piano di Emergenza e comunicare ai partecipanti alle attività le vie di fuga e i punti di raccolta da utilizzare in caso di emergenza. Il concessionario è tenuto inoltre a tenere un registro giornaliero delle presenze dei partecipanti alle varie attività, funzionale ad un'eventuale evacuazione.

## **Art. 3 – Responsabilità del concessionario**

- Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.

- In caso di danni causati di cui al precedente comma, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata né sarà più consentito l'uso.

- Il concessionario verserà alla scuola il corrispettivo dovuto per eventuali danni a strutture.

Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati.

#### **Art. 4– Usi incompatibili e divieti**

- Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. –

-E' vietato l'accesso a locali diversi rispetto a quelli assegnati;

- Durante l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie, bevande o ogni altra merce, all'interno delle sale. È inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.

-E' vietato l'uso di materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati

-E vietato installare strutture, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica

-Non è possibile lasciare all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro pregiudicano la sicurezza dell'edificio e/o dei suoi frequentanti. In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

#### **Art. 5 - Documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.**

Le richieste di utilizzazione dei locali scolastici e/o di attrezzature da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero dovranno essere corredate da:

- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.).

Si riporta altresì integralmente l'art. 38 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" del Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2019 che diventa parte integrante del presente Regolamento:

"1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura della scuola.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo”.

#### **Art. 6 – Vigilanza e controllo**

Il Dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

#### **Art. 7 – Richiesta di concessione**

Le richieste devono pervenire per iscritto all'istituzione scolastica e indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto, nella richiesta dovrà essere precisato:

1. il soggetto richiedente;
2. generalità, titoli e recapiti della persona responsabile
3. periodo e orario per il quale è richiesto l'uso dei locali
4. programma dettagliato delle attività da svolgersi con specifica di strutture e attrezzature richieste
5. i destinatari dell'attività
6. se l'attività è svolta dietro compenso mensile/annuale o meno
7. accettazione totale delle norme del presente regolamento
8. riferimenti della polizza assicurativa obbligatoria

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

#### **Art. 8 - Donazione a favore di attività scolastiche e didattiche.**

Il concessionario dovrà indicare il contributo offerto a titolo di donazione annua, a partire da euro 100,00 in base alla tipologia di ambiente richiesto, alla richiesta di attrezzature, al tempo di utilizzo e al numero di frequentanti, destinato all'acquisto di materiale di uso e consumo e/o didattico per gli alunni del plesso ospitante. La donazione andrà effettuata entro 30 gg dalla concessione dei locali. L'istituzione scolastica valuterà la congruità della donazione in relazione agli spazi/attrezzature richieste. (sapone, salviette, carta igienica, detersivi per pulizia locali)